

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° xxxx/2020 R.G.A.C.C. promossa con citazione e vertente
tra

UNIVERSITA' CORRENTISTA;

-ATTORE-

-CONVENUTO IN RICONVENZIONE-

e

BANCA;

-CONVENUTO-

-ATTORE IN RICONVENZIONE-

e

(omissis);

-CONVENUTO TERZO CHIAMATO-

OGGETTO: risarcimento del danno; chiamata di terzo con domanda riconvenzionale verso il terzo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: (ud. 15/12/2021, cd. a trattazione scritta): v. note scritte.

CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attorea espone essere titolare di due rapporti di conto corrente bancario e di avere -in occasione di indagini preliminari che han riguardato figure apicali dell'ateneo- verificato essere state eseguite numerose disposizioni di pagamento tra il gennaio del '16 e il giugno del '18, aventi tratti di anomalia.

Seguiva corrispondenza a mezzo p.e.c. con l'ente bancario odierno convenuto (v. pagg. 2-4 della citazione), che convincevano l'istante essere state disposte da **(omissis)**, in assenza dei poteri di legge e statutari (assenza conoscibile dalla banca, che infatti chiese in data 20/6/'18 "ratifica" di dette operazioni) pagamenti per € 381.376,76.

In particolare, ritiene parte attorea che la **(omissis)** poteva operare nel limite di € 5.000,00 laddove disponeva bonifico di € 350.000,00 in data 28/3/'18 ed emetteva due assegni circolari in data 8/6/'18 rispettivamente per € 22.632,00 ed € 8.744,53.

Argomenta quindi l'istante su violazione dei doveri di diligenza ipotizzando responsabilità contrattuale ovvero aquiliana, con danni per la soma suddetta. Chiede condanna al pagamento di detta somma, a titolo di risarcimento del danno.

Parte convenuta eccepisce necessità di sospensione obbligatoria ex art. 295 cod. proc. civ. fino alla definizione del procedimento penale menzionato dalla parte attorea.

Eccepisce inammissibilità della domanda (rectius: argomenta su infondatezza) per essere state le operazioni poste in essere da soggetto apparso come deputato ad agire in nome e per conto dell'ente "UNIVERSITA' CORRENTISTA", argomentando al riguardo (indica soprattutto missiva dell'ente in data 22/3/18 che indicava la **(omissis)**, quale consigliera anziana, nel ruolo di Presidente "facente funzioni")

Eccepisce quindi compensazione impropria, avendo essa (**omissis**) -quale consigliere anziano di “U(**omissis**)” - favorito e reso possibile la causazione del danno all’ente: con ogni conseguenza ex artt. 1218 e/o 2049 cod. civ. in capo allo stesso ente (**omissis**), reso oggetto di domanda riconvenzionale sempre per la somma di € 381.376,76.

Chiede e ottiene autorizzazione alla chiamata in causa della (**omissis**), verso la quale rende le domande che si leggono in citazione.

(**omissis**) nega ogni addebito, affermando e argomentando di avere agito in nome e per conto dell’ente (**omissis**), avendone i poteri di rappresentanza in forza di legge e norme statutarie.

Con ordinanza del 18/3/’21 è stata respinta istanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.; sono stati ammessi mezzi di prova documentale e la causa è giunta alla fase decisoria.

Osserva il decidente che la documentazione in atti dà contezza di almeno apparente sussistenza - all’epoca dei fatti- di poteri di rappresentanza diretta dell’ente universitario da parte di (**omissis**). Invero, con nota resa in data 28/3/’18 (in atti) il presidente del consiglio di amministrazione comunicava proprio impedimento e sua sostituzione (con indicazione della delibera che regolava le deleghe: delibera del consiglio di amministrazione del 24/1/’18, in atti) da parte della suddetta (**omissis**). E’ ben vero che la effettiva sussistenza di detti poteri è quanto meno dubbia, stante la documentazione prodotta dall’attore e la esistenza di procedimenti penali e civili la cui cognizione attiene anche a detta verifica.

Tuttavia non è necessario l’accertamento della effettività di detti poteri (ciò che esclude la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.) atteso che le circostanze conoscibili dall’ente bancario convenuto all’atto della disposizione di bonifico escludono una sua condotta colposa nell’aver confidato sulla sussistenza di effettivo potere di rappresentanza: né la condizione è significativamente mutata in relazione alla emissione dei due titoli sopra indicati. Non senza tornare a rilevare i numerosi contenziosi – successivi alle date “de quo” - che hanno interessato questo tribunale proprio sulla spettanza di poteri di rappresentanza e cariche sociali dell’ente universitario.

Le domande vanno quindi respinte e il regime delle spese segue la compensazione

P.Q.M.

il Giudice del Tribunale di Chieti definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n° xxxx/2020 RGACC e ogni altra istanza disattesa e respinta così decide:

- rigetta ogni domanda;
- compensa le spese.

Chieti 20/4/2022

Il Giudice

(dott. N. Valletta)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*